



Automobile Club d'Italia

SERVIZIO GESTIONE
TASSE AUTOMOBILISTICHE
AA

Automobile Club d'Italia
Protocollo Uscita SGTA
acodi r019/0005568/18
Data 16/03/2018
Cod.Registro: SGTASSE

Sigg. DIRIGENTI/RESPONSABILI
UFFICI DI AREA METROPOLITANA
DIREZIONI E UNITA' TERRITORIALI

e, p.c. Sigg. DIRETTORI/RESPONSABILI
AUTOMOBILE CLUB

Sigg. DIRETTORI COMPARTIMENTALI

LORO SEDI

OGGETTO: Radiazioni d'ufficio art. 96 Regione Lazio. Modalità di presentazione delle istanze di annullamento della radiazione.

Si fa seguito alla circolare prot. SGTA/1726/17 del 04/12/2017 per rispondere ai numerosi quesiti inoltrati al Servizio scrivente, per fornire le linee guida per eventuali istanze di annullamento della radiazione d'ufficio.

Per le richieste di accesso agli atti deve essere presentata istanza scritta con copia del documento di identità che le UU.TT devono inoltrare all'indirizzo di posta elettronica **servizio.gestione.tasse.automobilistiche@aci.it**, specificando nell'oggetto "Art.96 Regione Lazio – accesso agli atti".

Condizioni per ottenere l'annullamento della radiazione:

L'Utente deve presentare un'istanza scritta di annullamento della radiazione, dimostrando di aver pagato le cartelle esattoriali per gli anni dal 2007 al 2010 (anche in difetto dell'inoltro di un'istanza di opposizione, nelle forme a suo tempo previste).

Come noto nei sistemi informatici ACI non sono presenti gli identificativi delle cartelle Esattoriali attribuiti dall'Agente di Riscossione, quindi dovrà essere esibita la documentazione da cui risulti l'avvenuto pagamento delle partite correlate alla targa oggetto di radiazione. Non potranno essere ammesse ricevute di pagamento o estratti di ruolo dai quali non sarà possibile risalire con certezza alla targa.

Inoltre, dovrà risultare che l'Utente ha versato le annualità dal 2011 al 2017 o al 2018, se il termine di pagamento per tale ultima annualità sia già scaduto.

Si evidenzia altresì che tutti i pagamenti relativi alle annualità dal 2007 al 2017/2018 potranno essere ad oggi ancora eseguiti e le relative ricevute di pagamento dovranno necessariamente essere allegate alla predetta istanza scritta di annullamento della radiazione.

A tal proposito, si fa presente che le Unità Territoriali dovranno fornire assistenza agli Utenti ai fini del calcolo del dovuto, invitandoli ad eseguire

pagamenti singoli (uno per ciascun anno tributario) sul c/c postale n. 58448143, riportando nella causale la targa e l'anno di riferimento.

Oltre alla tassa e alla sanzione nella misura del 30%, dovranno essere versati gli interessi moratori semestrali come indicato nella seguente tabella:

ANNO	GEN-DIC	FEB-GEN	MAG-APR	AGO-LUG	SET-AGO
2011	14%	14%	13%	13%	12%
2012	12%	12%	11%	11%	10%
2013	10%	10%	9%	9%	8%
2014	8%	8%	7%	7%	6%
2015	6%	6%	5%	5%	4%
2016	4%	4%	3%	3%	2%
2017	2%	2%	RAVVEDIMENTO FINO AL 31 MAGGIO 2018	RAVVEDIMENTO FINO AL 31 AGOSTO 2018	RAVVEDIMENTO FINO AL 2 OTTOBRE 2018

Le percentuali degli interessi su indicate sono valide se il pagamento è effettuato entro i seguenti termini:

- 31 luglio 2018 (per periodicità gennaio/dicembre);
- 31 agosto 2018 (per periodicità febbraio/gennaio);
- 31 maggio 2018 (per periodicità maggio/aprile);
- 30 settembre 2018 (per periodicità agosto/luglio);
- 31 marzo 2018 (per periodicità settembre/agosto).

Oltre tali termini verrà imputato un ulteriore semestre, sarà pertanto necessario aggiungere un ulteriore 1% di interessi per ogni annualità.

Si ricorda inoltre che, pur trattandosi di veicoli radiati, per gli anni tributari successivi al 2015, è ancora possibile calcolare il dovuto con la procedura "Sintariscossioni", simulando la riscossione per dati dichiarati, fermo restando che, anche in quest'ultimo, caso sarà necessario indicare la scadenza del bollo precedente e la causale "pagamento successivo".

Per i veicoli che nel frattempo, dalla notifica del provvedimento di radiazione fino all'annotazione, siano divenuti storici, è possibile la reinscrizione ai sensi dell'art. 18 della Legge 289/02, previa presentazione del certificato di storicità e pagamento delle ultime tre annualità maggiorate del 50%.

Qualora l'Utente non intenda presentare istanza di annullamento della radiazione ma abbia comunque eseguito spontaneamente dei pagamenti relativi ad annualità successive all'anno di radiazione, questi ultimi saranno rimborsabili dalla Regione nei limiti del termine di prescrizione triennale.

Nel restare a disposizione per eventuali occorrenze (servizio.gestione.tasse.automobilistiche@aci.it citando nell'oggetto "Art.96 Regione Lazio - chiarimenti su annullamento radiazione"), si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE
Salvatore Moretto